



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Francesco Maria Cirillo | - Presidente -       |
| Giuseppe Tedesco        | - Consigliere -      |
| Vincenzo Picaro         | - Consigliere -      |
| Andrea Penta            | - Consigliere Rel. - |
| Cristina Amato          | - Consigliere -      |

Oggetto:

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compensi<br>attività<br>profession<br>ale -<br>Prescrizion<br>e<br>decennale<br>-<br>Perenzione<br>processo<br>amministra<br>tivo<br>presuppost<br>o |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CC

28/04/2026

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 23489/2020 proposto da:

██████████ e ██████████ quali coeredi di ██████████ ██████████  
rappresentate e difese dal Prof. Avv. ██████████ e dall'Avv. ██████████  
██████████ come da procura in calce al ricorso;

- *ricorrenti* -

contro

Comune di Polignano a Mare, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e  
difeso dall'Avv. ██████████, come da procura allegata al controricorso;



– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1005/2020 depositata il 12/06/2020 e notificata il 13/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dal Consigliere Andrea Penta.

### FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1865 depositata in data 1° aprile 2016, il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione proposta dal Comune di Polignano a Mare avverso il decreto ingiuntivo n 51/2009 emesso in favore di [REDACTED] e [REDACTED] inerente il pagamento della somma di euro 5.979,48 oltre interessi, a titolo di compensi per attività professionale, spettanti al *de cuius* Avv. [REDACTED] [REDACTED] per la difesa del Comune in un giudizio dinanzi al TAR.

Il primo giudice, disattesa l'eccezione di nullità del contratto per difetto di forma, rigettava altresì quelle di prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 e 2957 c.c. e di prescrizione ordinaria decennale, in quanto con lettera raccomandata del 15 gennaio 2004 le opposte avevano sollecitato il pagamento dei compensi maturati dal [REDACTED] relativi al giudizio dinanzi al Tar Puglia, che si era concluso con provvedimento di perenzione del 7.7.2001 ed il termine di prescrizione del diritto al compenso decorreva dal giorno in cui era stato espletato l'incarico, sicché nessuna prescrizione poteva ritenersi maturata.

Nel merito, ritenendo provate le attività per le quali si chiedeva il compenso, il Tribunale applicava la tariffa vigente per gli onorari alla data di dichiarazione della perenzione ex d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, in considerazione del carattere unitario della attività difensiva, nella media dello scaglione valore indeterminabile di particolare importanza secondo quanto previsto dall'art. 6, quinto comma, del detto d.m..



2. Sull'impugnazione del Comune di Polignano a Mare, la Corte d'appello di Bari accoglieva il gravame e, per l'effetto, revocava il d.i. emesso dal Tribunale di Bari, ritenendo che l'art. 2957 c.c., dettato in tema di prescrizione presuntiva triennale, non fosse applicabile anche alla prescrizione ordinaria decennale, vieppiù se si considerava che la *ratio* sottesa alla prima mal si attaglia ai contratti stipulati con enti pubblici; che, in ogni caso, in presenza di un "affare non terminato", la decorrenza della prescrizione ordinaria doveva calcolarsi dalla singola prestazione; che non poteva equipararsi alla sentenza passata in giudicato un decreto di perenzione che prendeva atto di una lunga inattività delle parti; che, dunque, occorreva far riferimento all'ultima prestazione svolta (nel caso di specie, da individuarsi nella memoria di costituzione depositata nel 1987); che, a tutto concedere, la decadenza sarebbe coincisa con il decorso del biennio dall'ultima attività (iniziando a decorrere da quel momento il termine decennale di prescrizione); che pertanto, alla data di pubblicazione (7.7.2001) del decreto di perenzione, la prescrizione decennale era già maturata; che le lettere inviate dai creditori il 23.4.2006 ed il 15.1.2007 non erano idonee ad interrompere la prescrizione, così come le lettere del Comune del 23.12.2003 e del 3.4.2004 non contenevano un riconoscimento del debito, e che la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta allorquando il decennio era ampiamente decorso.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [REDACTED] e [REDACTED] quali eredi del prof. Avv. [REDACTED] [REDACTED] sulla base di due motivi.

Il Comune di Polignano a Mare ha resistito con controricorso.

In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione ed erronea/falsa applicazione degli artt. 2935, 2943, 2946 e 2957 c.c., nonché la violazione



del d.m. 5.10.1994, n. 585, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver erroneamente, a loro dire, la Corte territoriale individuato il *dies a quo* dal quale calcolare la decorrenza del termine decennale di prescrizione ordinaria del credito professionale maturato dall'avvocato.

#### 1.1. Il motivo è fondato.

Preliminarmente, va evidenziato che il passaggio logico, contenuto nella sentenza qui impugnata (cfr. pag. 6), secondo cui le regole di cui all'art. 2957 c.c., in ordine alla decorrenza della prescrizione sono speciali e, come tali, non estensibili alla prescrizione ordinaria decennale, è stato adeguatamente, sia pure sinteticamente, contestato dalle odierne ricorrenti nel momento in cui hanno affermato, a pagina 14 del ricorso, che "contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, l'art. 2957, secondo comma, c.c. è pacificamente applicabile anche alla prescrizione ordinaria", con la conseguenza che anche per le competenze dovute agli avvocati, il termine decennale di prescrizione decorrerebbe dalla cessazione del rapporto di prestazione d'opera professionale o, comunque, dall'esaurimento dell'affare per il quale è stato conferito l'incarico.

Invero, a tale affermazione, che potrebbe di per sé risultare apodittica, si è accompagnato il richiamo alla giurisprudenza di questa Sezione (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4951 del 14/03/2016; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17718 del 02/07/2019) a mente della quale in tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta, sicché il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione.

Del resto, le ricorrenti non hanno sostenuto che per i crediti che traggono origine da un contratto stipulato in forma scritta o per il quale l'obbligo della forma scritta sia prescritto *ex lege* operano le prescrizioni presuntive (tesi



che sarebbe stata in palese contrasto con la giurisprudenza della S.C.; cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9930 del 08/05/2014, Sez. 3, Ordinanza n. 34710 del 27/12/2024), ma che per i detti crediti vale il criterio di individuazione del *dies a quo* per il decorso del termine pur decennale di prescrizione.

1.2. Ciò debitamente premesso, sebbene la Corte d'appello abbia accolto l'eccezione di prescrizione ordinaria sollevata dal Comune, e non già quella presuntiva, ciò non esclude, tuttavia, che per individuare il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c., possa farsi riferimento all'art. 2957 c.c., poiché entrambi i fatti estintivi esigono l'accertamento del momento a partire dal quale il diritto poteva esser fatto valere del titolare (Cass. 2275/1974; Cass. 17924/2023). Pertanto, la prescrizione del credito professionale del difensore decorre, in mancanza del verificarsi di altre circostanze idonee ad estinguere il rapporto con il cliente in maniera inequivocabile, dalla data di pronuncia del decreto con il quale è dichiarato perento il ricorso pendente davanti al giudice amministrativo (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2222 del 03/02/2026).

L'art. 2957 c.c., che ha lo scopo di fissare una data precisa di decorrenza facilmente verificabile, individua due diversi momenti di decorrenza della prescrizione a seconda che l'affare sia o meno concluso: per gli affari compiuti, essa decorre dalla decisione, dalla conciliazione o dalla revoca del mandato; per quelli non compiuti dall'esecuzione dell'ultima prestazione (Cass. 4075/1975; Cass. 6033/1987; Cass. 12326/2001; Cass. 13374/2004; Cass. 13401/2015; Cass. 275/2021).

Si considerano definiti (ossia conclusi) non solo gli affari definiti con la decisione, anche in rito, la conciliazione, la revoca del mandato, ma anche quelli in cui una causa obiettiva o subbiettiva faccia venir meno il rapporto tra cliente ed avvocato, quale l'estinzione del giudizio in cui sia stato svolto il patrocinio (Cass. 964/1964; Cass. 7281/2012; cfr. anche Cass. 17924/2023 per la decorrenza della prescrizione per gli affari non definiti).



In particolare, in tema di compensi professionali del difensore, il rapporto di mandato tra professionista e cliente, in assenza di un precedente evento specifico che comporti la cessazione, ex art. 2957, comma 2, c.c., permane fino all'adozione di un provvedimento definitivo: quest'ultimo, difatti, può rientrare tra quegli eventi (legati a cause oggettive o soggettive, anche di natura non processuale) che fanno venir meno il rapporto e che sono ascrivibili all'art. 2957, comma 2, parte prima, c.c., il cui elenco non è tassativo (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2222 del 03/02/2026).

Ciò posto, deve considerarsi che nei giudizi amministrativi soggetti alla previsione dell'art. 9 della l. n. 205/2000, l'estinzione del processo, pur presupponendo la mancata presentazione dell'istanza di prosecuzione del giudizio e la scadenza del termine biennale di legge, va dichiarata dal giudice.

La norma, modificando l'art. 26 della l. 1034/1971, ha previsto che la rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate con decreto dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato e che, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. La successiva ordinanza è impugnabile in appello. Il decreto costituisce, quindi, provvedimento decisorio che definisce il processo in via breve ed il cui scopo è la verifica dell'interesse di parte alla prosecuzione del giudizio ad opposizione (Consiglio di Stato n. 2881/2008; Cass. s.u. 396/2011; Consiglio di Stato 531/2006); prima della sua adozione e della sua definitività il rapporto processuale è ancora pendente (cfr. in motivazione, Cass. 21749/2021).

L'art. 9, oltre ad aver comportato l'abrogazione dell'art. 27, n. 1 e n. 2, della legge n. 1034 del 1971, che contemplava il procedimento in camera di consiglio per i giudizi relativi alla rinuncia al ricorso, alla perenzione e alla



cessazione della materia del contendere, ha delineato una fase procedimentale di applicazione generale (anche ai giudizi amministrativi di appello), rispondendo ad un'esigenza di semplificazione che il legislatore del 2000 ha introdotto allo scopo di accelerare i tempi del processo (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato – Ad. pl. 6/2004).

In definitiva, il termine di prescrizione decennale del credito professionale non poteva farsi decorrere dalla scadenza del termine biennale dall'iscrizione della causa a ruolo dinanzi al giudice amministrativo entro il quale doveva esser proposta istanza di prosecuzione, poiché a tale data il processo era ancora pendente e non poteva considerarsi automaticamente esaurito il rapporto professionale.

Va, pertanto, ribadito il principio secondo cui, in tema di compensi professionali, in ipotesi estinzione del processo amministrativo per mancata presentazione di istanza di prosecuzione ex art. 9 della l. n. 206 del 2005, la prescrizione del credito professionale dell'avvocato, del procuratore o del patrocinatore legale decorre dalla data di pronuncia del decreto con cui viene dichiarata la perenzione del ricorso e l'estinzione della causa e non dalla scadenza del termine biennale dall'iscrizione dinanzi al giudice amministrativo entro il quale doveva essere proposta istanza di prosecuzione poiché in tal caso l'estinzione del giudizio va dichiarata dal giudice e, pertanto, prima dell'adozione del decreto e della sua definitività, il rapporto processuale è ancora pendente e non può considerarsi automaticamente esaurito il rapporto professionale (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7429 del 20/03/2024).

Nel caso di specie, il *dies a quo* dal quale far decorrere la prescrizione decennale coincideva con la data (7.7.2001) di pubblicazione del decreto di perenzione n. 2749/2001 pronunciato dal TAR Bari, cui ha fatto seguito, nel termine decennale, la notifica, in data 2.3.2009, del decreto ingiuntivo da parte delle eredi del Prof. Avv. [REDACTED] al Comune di Polignano a Mare.



2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e erronea/falsa applicazione degli artt. 23 e 25 l. 6.12.1971, n. 1034, e 2935, 2943, 2946 e 2957 c.c., nonché la violazione del d.m. 5.10.1994, n. 585, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver erroneamente, a loro dire, la corte di merito individuato il *dies a quo* dal quale calcolare la decorrenza del termine decennale di prescrizione ordinaria del credito professionale maturato dal *de cuius*.

2.1. Il secondo motivo resta assorbito nell'accoglimento del precedente.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione personale, la quale deciderà il merito dell'appello attenendosi alle indicazioni della presente pronuncia.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 28.4.2026.

Il Presidente

Dott. Francesco Maria Cirillo

